



COMUNE DI AMENO

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI
RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI
CONNESSI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 27/07/2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Riferimenti normativi	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Classificazioni dei rifiuti	7
Art. 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	8
Art. 6 - Descrizione dei rifiuti conferibili al servizio di raccolta	9
Art. 7 - Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e la titolarità dei servizi	10
Art. 8 - Divieto di abbandono	11
Art. 9 - Sanzioni per abbandono di rifiuti	11
Art. 10 - Ulteriori divieti per la garanzia dell'igiene pubblica	11
Art. 11 - Raccolta differenziata porta a porta	12
Art. 12 - Modalità di effettuazione dei servizi	12
Art. 13 - Ordinanze contingibili e urgenti	17
Art. 14 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione	18
Art. 15 - Spazzamento	19
Art. 16 - Tessera identificativa dell'utente	19
Art. 17 - Aree occupate da esercizi pubblici. Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	19
Art. 18 - Mercati	20
Art. 19 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati	20
Art. 20 - Sfalci, potatura alberi, siepi, arbusti	21
Art. 21 - Carico e scarico merci e materiali	21
Art. 22 - Disposizioni per proprietari di animali	21
Art. 23 - Volantinaggio	21
Art. 24 - Disposizioni per interventi edilizi e rifiuti speciali inerti	21
Art. 25 - Educazione e informazione alla cittadinanza	21
Art. 26 - Sanzioni	22
Art. 27 - Controlli e accertamenti	22
Art. 28 - Normativa di rinvio	22
Art. 29 - Norme abrogate	23
Art. 30 - Entrata in vigore	23
Allegato A - Assimilazione rifiuti speciali non pericolosi agli urbani - criteri qualitativi	24
Allegato B - Assimilazione rifiuti speciali non pericolosi agli urbani - criteri quantitativi	26
Allegato C - Elenco delle violazioni al Regolamento e relative sanzioni comminabili	27

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento fissa norme per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio Comunale.
2. Il regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. e dell'art. 4 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte.
3. Il regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere e) e d) del D.Lgs. 152/2006.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i materiali di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. La disciplina normativa per la gestione dei rifiuti solidi urbani si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate da:
 - Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
 - Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
 - Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 15.07.2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
 - Decreto legislativo 25.07.2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti."

Art. 3 - Definizioni

1. Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.
Si intende per:
 - a) "*rifiuto*": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "*rifiuto pericoloso*": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) "*oli usati*": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "*rifiuto organico*": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "*autocompostaggio*": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "*produttore di rifiuti*": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "*produttore del prodotto*": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "*detentore*": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "*commerciante*": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "*intermediario*" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "*prevenzione*": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "*gestione*": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. (Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati);

o) "*raccolta*": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "*raccolta differenziata*": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "*preparazione per il riutilizzo*": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "*riutilizzo*": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "*trattamento*": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "*recupero*": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "*riciclaggio*": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "*rigenerazione degli oli usati*" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di ase mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "*smaltimento*": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "*stoccaggio*": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "*deposito temporaneo*": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "*combustibile solido secondario (CSS)*": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "*rifiuto biostabilizzato*": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "*compost di qualità*": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "*digestato di qualità*": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "*emissioni*": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "*scarichi idrici*": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "*inquinamento atmosferico*": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "*gestione integrata dei rifiuti*": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "*centro di raccolta*": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "*migliori tecniche disponibili*": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) "*spazzamento delle strade*": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "*circuito organizzato di raccolta*": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di

conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "*sottoprodotto*": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

2. Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.

Si intende per:

a) "*imballaggio*": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) "*imballaggio per la vendita o imballaggio primario*": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) "*imballaggio multiplo o imballaggio secondario*": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) "*imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) "*imballaggio riutilizzabile*": imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) "*rifiuto di imballaggio*": ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., esclusi i residui della produzione.

3. Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 151/2005 e s.m. e i.

Si intende per:

a) "*rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*" o "*RAEE*": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti [...] inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Art. 4 - Classificazioni dei rifiuti

1. Come indicato all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono RIFIUTI URBANI:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono RIFIUTI SPECIALI:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.

Art. 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Nelle more della determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., ai sensi del regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento, con conseguente applicazione della relativa tariffa, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il quantitativo di rifiuti speciali conferito al servizio pubblico non superi i limiti quantitativi stabiliti nell'Allegato B.

2. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali. Il Comune potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore del servizio, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o

stazionari (benne, scarrabili, press-container), il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse.

3. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto, la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

Art. 6 - Descrizione dei rifiuti conferibili al servizio di raccolta

1. I rifiuti raccolti sono conferiti agli impianti di recupero o smaltimento. Molti di questi impianti sono parte del sistema del CONAI, del CDC RAEE e di altri sistemi collettivi che si vanno strutturando a livello nazionale e che devono erogare servizi ai comuni per i rifiuti solidi urbani. Vi sono poi altri impianti che non sono parte di tali sistemi ma che possono ritirare rifiuti solo con particolari caratteristiche. La qualità del rifiuto da conferire dipende perciò dalle richieste di tutti tali impianti e sistemi di raccolta.

2. Si forniscono di seguito gli elenchi dei materiali conferibili nelle principali raccolte differenziate. L'elenco è indicativo e non esaustivo ed è soggetto a tutte le modifiche che saranno apportate dagli impianti o dai sistemi di cui al punto precedente.

a. Carta e cartone: tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura (ad esempio, per apparecchi televisivi o elettrodomestici), ma anche contenitori in cartone per frutta e verdura. I cartoni per bevande (come ad esempio quelli di latte, succhi di frutta, vino, panna e similari, con marchio Tetra Pak o simili o su cui è stampato il marchio CA). I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari, da cui vanno rimossi eventuali involucri in cellophane), ma anche i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta, i sacchetti di carta con i manici, i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzioni dei farmaci). Tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino. Contenitori di prodotti alimentari, come astucci per la pasta, per il riso, per i corn flakes ecc. Tutte le fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e bevande. E ancora, le scatole delle scarpe, tutte le confezioni, grandi e piccole, di prodotti come detersivi per lavatrici e lavastoviglie, le scatole dei medicinali, del dentifricio, ecc. (Fonte: COMIECO)

b. Plastica (vanno conferiti esclusivamente gli imballaggi): bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte; Flacons per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere; Flacons/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt; Film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite; Film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina; Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati; Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); Vaschette porta – uova (se in plastica); Vaschette/barattoli per gelati; Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); Vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere in polistirolo espanso; Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati); Reti per frutta e verdura; Contenitori vari per alimenti per animali; Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici); Coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale); Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il "fai da te"); Scatole e

buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte); Film d'imballaggio e Film "a bolle" (pluriball) (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo, articoli sportivi); piatti e bicchieri in plastica monouso; grucce (se vendute con l'indumento) (Fonte: COREPLA)

c. Lattine/metalli: Lattine per bibite in alluminio, vaschette e fogli in alluminio, barattoli, scatole per alimenti, coperchi di barattoli, tappi, piccoli oggetti in ferro o alluminio, ecc.

d. Vetro (vanno conferiti esclusivamente gli imballaggi): bottiglie, vasetti e contenitori da cui sono stati rimossi i tappi, i coperchi e le altre parti metalliche, damigiane senza involucro di paglia/plastica, ecc.

e. Organico/umido: Scarti e avanzi di cucina, crudi o cotti, purché freddi, alimenti avariati o scaduti, tovagliolini e fazzoletti di carta, filtri di the ed infusi vari, piccole quantità di foglie e fiori d'appartamento, stuzzicadenti, cenere spenta di caminetti e stufe (inumidita o raccolta in sacchi di carta per limitare la dispersione di polveri), deiezioni canine in piccole quantità, lettiere ecologiche biodegradabili, ecc.

f. Indistinto/secco non riciclabile (vanno conferiti i rifiuti non differenziabili nelle altre tipologie): musicassette, lampadine a incandescenza, cerotti, tubi in PVC, stracci, ceramica, pannolini, filtri per l'aspirapolvere, lettiere per animali non compostabili, stracci per pavimenti, zerbini, rasoi da barba, calze in nailon, radiografie, ecc.

g. Verde: Ramaglie, potature di alberi e siepi, foglie, residui vegetali, sfalci d'erba e fiori recisi.

h. Ingombranti: Vecchio mobilio, RAEE (ovvero rifiuti elettronici quali frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, tv, monitor, piccoli elettrodomestici, computer, stampanti e tutte le apparecchiature elettriche e elettroniche) e altri rifiuti non conferibili in modo differenziato nei sacchi della raccolta porta a porta (es. piatti in ceramica).

Art. 7 - Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e la titolarità dei servizi

1. Nelle more dell'attuazione della L.R. Piemonte 24 maggio 2012, n. 7, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, il Comune assicura l'organizzazione in forma associata dei servizi gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, attraverso il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, consorzio di bacino a cui il Comune aderisce.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del proprio statuto, il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio è perciò titolare dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4. La gestione dei sopra citati servizi viene effettuata dal Consorzio con riferimento al Capitolato Speciale dell'Appalto di affidamento.

Art. 8 - Divieto di abbandono

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori/rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 9 - Sanzioni per abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del citato Decreto abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 (duecentosessanta) a euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta).
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanta disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Art. 10 - Ulteriori divieti per la garanzia dell'igiene pubblica

1. È vietato:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti;
 - b) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità indicate dal Comune e opportunamente pubblicizzate;

- c) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti;
- d) intralciare l'opera degli addetti al servizio;
- e) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) conferire al servizio di raccolta materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza, peso o altre caratteristiche possano arrecare danno ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti alla raccolta;
- g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti;
- h) conferire rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale.

Art. 11 - Raccolta differenziata porta a porta

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto nei giorni riportati nel calendario delle raccolte differenziate dei rifiuti del Comune.

2. I rifiuti sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze, salvo di versa disposizione, entro le ore 05:00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 20:00 del giorno antecedente.

In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita. L'esposizione dei rifiuti sulla pubblica via al di fuori degli orari previsti costituisce violazione al Regolamento ed è soggetta a sanzione.

3. I rifiuti vanno esposti in posizione comodamente accessibile dall'operatore di raccolta, al di fuori di ingressi e recinzioni. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore. Non viene assicurata la raccolta di sacchi o contenitori appese a cancelli, ringhiere o siepi. Non viene assicurata la raccolta dei sacchi conferiti in ceste metalliche; devono essere utilizzati idonei cassonetti.

4. I contenitori vanno posizionati in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

5. I contenitori dopo lo svuotamento sono ritirati dall'utente.

6. L'appaltatore del servizio può accedere per motivate esigenze su aree private, previo accordo dei proprietari o degli aventi diritto; tali aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

7. I rifiuti vanno conferiti in modo differenziato secondo le indicazioni date nel calendario di raccolta.

8. Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta gli operatori del servizio riscontrassero che i rifiuti esposti non sono stati correttamente differenziati, potranno non raccogliere il rifiuto e ne segnaleranno il motivo con adesivo informativo.

9. Ogni utenza è tenuta a mantenere, a propria cura e spese, la pulizia dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti (pattumiere e bidoni carrellati).

Art. 12 - Modalità di effettuazione dei servizi

1. Raccolta domiciliare rifiuti urbani non recuperabili

La raccolta dei rifiuti solidi urbani non recuperabili viene effettuata con frequenza quindicinale settimanale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e con

frequenza settimanale nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l'uso di "sacchi conformi" chiusi a perdere, forniti ad ogni utenza. La fornitura annuale viene consegnata per intero, indipendentemente dalla data di ritiro da parte dell'utenza, purché effettuata nell'anno di competenza.

a) Per le **utenze domestiche**, la quantità di sacchi consegnati è in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dalla banca dati anagrafica al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed è commisurata alla produzione di circa 2 ettogrammi di rifiuto non recuperabile *pro die e pro capite*, come da tabella seguente:

n. componenti	tot. litri spettante	tot. sacchi 30 LT
1	1200	40
2	1800	60
3	2400	80
4	3000	100
5	3600	120
6 o più	4200	140
non residenti / unità immobiliari a disposizione	1800	60
dotazione aggiuntiva (bambini < 3 anni - solo se residenti)	3000	100
dotazione aggiuntiva adulti residenti (presidi sanitari)	6000	200

b) Per le **utenze non domestiche**, la quantità di sacchi distribuita è in relazione alla categoria di appartenenza (così come codificate con la "carta dei rifiuti" in base alla categoria di applicazione del tributo), secondo la tabella sotto riportata (rif. DPR 158/1999, allegato 1, Comuni fino a 5000 abitanti, tabella 4B Nord Italia, media tra min e max, 20% incidenza rifiuto non recuperabile), ed ai metri quadrati assoggettati a tributo:

Cat.	categorie utenze non domestiche	rif. DPR 158/99	lt/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	6,80
2	Campeggi, distributori carburanti	2	12,06
3	Stabilimenti balneari	3	8,31
4	Depositi e magazzini senza vendita diretta	4	6,05
5	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	5	19,72
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	6	14,04
7	Case di cura e riposo	7	16,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8	17,51

9	Banche ed istituti di credito	9	9,28
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10	16,23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11	21,25
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12	14,40
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	17,03
14	Attività industriali con capannoni di produzione	14	11,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	15	13,42
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	16	100,55
17	Bar, caffè, pasticceria	17	81,29
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	33,98
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	19	34,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	135,32

Al fine di incentivare la raccolta differenziata e di ridurre al minimo la produzione di rifiuti urbani non recuperabili, qualora la fornitura annuale di “sacchi conformi” assegnata ad una utenza non dovesse risultare sufficiente, l’utenza interessata potrà rifornirsi di ulteriori sacchi previo rimborso spese stabilito con determinazione di Giunta Comunale in relazione al presunto costo dello smaltimento di tali ulteriori rifiuti.

2. Raccolta domiciliare rifiuti urbani recuperabili

La raccolta domiciliare dei rifiuti recuperabili viene effettuata con frequenza differente secondo la tipologia di rifiuto, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l’uso di idonei sacchi forniti ad ogni utenza.

a) Per le **utenze domestiche**, la dotazione di sacchi e contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati è la seguente:

- n. 1 pattumiera per frazione organica capienza 10 lt oppure 25 lt;
- n. 1 pattumiera per vetro capienza 25 lt;
- sacchi a perdere per plastica e lattine e sacchi a rendere per carta nella misura di seguito riportata:

n. componenti	N. sacchi rosa PLASTICA (a perdere) misura indicativa *	N. sacchi rosa CARTA (a rendere) misura indicativa *
1-2	60	2
3-4	80	2
5 o più	100	2

* non è previsto un rimborso spese per forniture aggiuntive

La prima fornitura di pattumiere per le nuove utenze avverrà gratuitamente, mentre, in caso di smarrimento e/o rottura dei contenitori o per forniture aggiuntive rispetto alla dotazione standard è previsto apposito rimborso spese stabilito con determinazione di Giunta Comunale.

b) Per le **utenze non domestiche o utenze domestiche condominiali**, previa idonea richiesta, il Comune può provvedere alla prima fornitura a titolo gratuito di bidoni di capienza maggiore rispetto a quelli forniti alle utenze domestiche monofamiliari ovvero:

- n. 1 bidone per raccolta umido capienza lt 120
- n. 1 bidone per raccolta plastica capienza lt 120 o lt 240
- n. 1 bidone raccolta vetro capienza lt 120 o lt 240
- n. 1 bidone raccolta indistinto capienza lt 120 o lt 240
- n. 1 bidone raccolta carta lt 120 o lt 240
- n. 1 bidone raccolta lattine e/o metallo lt 120 o lt 240

Per forniture aggiuntive o di capienza superiore rispetto alla dotazione standard è previsto apposito rimborso spese stabilito con determinazione di Giunta Comunale.

La fornitura di tali contenitori è condizionata al rispetto delle seguenti regole:

- 1) i contenitori devono essere custoditi all'interno dell'area privata ed esposti per il solo tempo necessario allo svuotamento;
- 2 i contenitori devono essere usati correttamente, ossia contenere solo il materiale al quale il contenitore stesso è dedicato;
- 3) la pulizia del contenitore interna ed esterna è in capo all'utenza che ne ha fatto richiesta.

2.1 Raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti solidi urbani

La raccolta della frazione organica viene effettuata con frequenza settimanale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre e con frequenza bisettimanale nei mesi di luglio, agosto nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l'uso di apposite pattumiere o contenitori carrellati. Per evitare di imbrattare il contenitore stesso, i rifiuti possono essere raccolti in sacchi di carta o altri materiali biodegradabili; non sono ammessi sacchi di plastica.

2.2 Raccolta domiciliare del vetro

La raccolta del vetro viene effettuata con frequenza quindicinale, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l'uso di apposite pattumiere o contenitori carrellati. La ceramica inquina il vetro; vasi di coccio, piatti, tazzine e altre stoviglie non devono pertanto, per nessun motivo, essere conferite insieme al vetro.

2.3 Raccolta domiciliare della carta e del cartone

La raccolta della carta e del cartone viene effettuata con frequenza settimanale, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza. La carta va conferita attraverso l'uso di appositi sacchi a "rendere", lasciati aperti, che vengono riconsegnati all'atto dello svuotamento, oppure in pacchi confezionati dall'utenza o in scatole di cartone. Le scatole di cartone vanno conferite sfuse, aperte e piegate, al fine di ridurre il volume ed agevolarne la raccolta.

2.4 Raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica

La raccolta degli imballaggi in plastica viene effettuata con frequenza quindicinale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e con frequenza settimanale nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza. Gli imballaggi in plastica vanno conferiti attraverso l'uso di appositi sacchi a "perdere", ben chiusi, al fine di evitare dispersione di materiale durante le fasi di raccolta.

2.5 Raccolta domiciliare delle lattine e piccoli oggetti in metallo

La raccolta delle lattine e dei piccoli oggetti in metallo quali pentole, piccoli utensili domestici, viene effettuata con frequenza mensile nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e con frequenza quindicinale nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza. Questi materiali vanno conferiti in appositi sacchi "a perdere", lasciati aperti, che vengono riconsegnati all'atto dello svuotamento. Le lattine di alimenti vanno risciacquate per evitare odori sgradevoli e consentire l'igiene dell'operazione di raccolta e di lavorazione.

2.6. Raccolta domiciliare degli scarti vegetali da giardino

La raccolta degli scarti vegetali viene effettuata con frequenza quindicinale, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio delle utenze che hanno richiesto il servizio. Gli scarti vegetali vanno conferiti attraverso l'uso di appositi bidoni carrellati da 240 litri, per la cui fornitura è previsto un apposito rimborso spese stabilito con determinazione di Giunta Comunale.

2.7 Raccolta degli indumenti smessi, scarpe e pelletteria

La raccolta degli indumenti smessi, delle scarpe e della pelletteria viene effettuata con appositi contenitori stradali.

2.8 Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti

La raccolta dei rifiuti ingombranti, compresi i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), viene effettuata presso il domicilio, su prenotazione telefonica, fino ad un limite di due metri cubi per utenza. Il servizio viene effettuato con frequenza settimanale fino ad un massimo di 6 prenotazioni. Ogni utenza domestica ha diritto ad effettuare una sola prenotazione per volta, evasa la quale, può ri-prenotare un nuovo servizio nel limite massimo consentito.

2.9 Raccolta dei rifiuti ingombranti e pericolosi su piazza

Con frequenza stabilita dal Comune, per far fronte alla necessità di servizi aggiuntivi oltre a quelli previsti tramite la raccolta domiciliare, viene organizzata la raccolta su piazza dei rifiuti ingombranti. Ogni cittadino, munito di apposita "carta dei rifiuti" può recarsi nei giorni e negli orari stabiliti presso l'area destinata per quel giorno allo scopo, dove si provvederà alla selezione, carico ed invio a recupero di tutto il materiale conferito.

2.10 Raccolta presso area di deposito e trasporto rifiuti cimiteriali da esumazione

Il servizio viene effettuato su apposita richiesta scritta del Comune e si limita al trasporto dei rifiuti cimiteriali dal cimitero fino all'impianto di smaltimento indicato dal Consorzio. Il confezionamento e la raccolta presso apposita area cimiteriale vengono effettuati da personale specializzato, a cura e spese del Comune.

2.11 Raccolta di pile e farmaci

Il servizio di ritiro viene effettuato a cadenza mensile, nei luoghi ove l'Amministrazione ha predisposto appositi contenitori per queste tipologie di rifiuti.

2.12 Raccolta cartucce per stampanti

La raccolta delle cartucce per stampanti avviene presso il Municipio, attraverso l'uso di appositi contenitori a disposizione dell'utenza.

3. Frequenza raccolta domiciliare per utenze commerciali selezionate

Con riferimento alle utenze commerciali selezionate così come codificate con la "carta dei rifiuti") la frequenza della raccolta domiciliare dei rifiuti recuperabili e non recuperabili è come di seguito determinata:

- per il rifiuto non recuperabile, frequenza settimanale;
- per la frazione organica, frequenza settimanale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre e frequenza bisettimanale nei mesi di luglio e agosto;
- per il vetro, frequenza quindicinale;
- per la carta, frequenza settimanale;
- per la plastica, frequenza quindicinale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e con frequenza settimanale nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- per le lattine, frequenza quindicinale.

4. Sportello ecologico

Il comune organizza un apposito "sportello ecologico", presso il quale ogni utenza può rifornirsi della dotazione di "sacchi conformi" spettanti alla propria utenza e degli altri sacchi/contenitori necessari per effettuare una buona raccolta differenziata, secondo un calendario che viene reso noto all'utenza ogni anno.

5. Pesatura dei rifiuti

I rifiuti sono pesati al termine del servizio di raccolta presso gli impianti di destino.

Art. 13 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. In base a quanto disposto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 14 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. Oggetto del presente articolo sono i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, di cui all'articolo 1, comma 5, lett. f) del D.P.R. 254/2003 e come meglio di seguito specificati.

2. Ai sensi dell'art. 2 lettere e) d f) del DPR 254/2003 si definiscono:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in conformità ai regolamenti comunali.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. I rifiuti consistenti in materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

10. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 15 - Spazzamento

1. Sul territorio comunale è effettuato il servizio di spazzamento e pulizia relativamente a:
 - strade e piazze comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - gallerie e sottopassi pubblici, aiuole spartitraffico;
 - strade ed aree private soggette ad uso pubblico;
 - griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati e aree destinate a manifestazioni pubbliche, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita.
2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita in funzione delle più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche utilizzabili a seconda delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.
3. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento, il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
4. È compreso nel servizio di spazzamento lo svuotamento dei cestini pubblici.

Art. 16 - Tessera identificativa dell'utente

1. Ad ogni utenza viene fornita una tessera identificativa chiamata "carta dei rifiuti"; in caso di detenzione di più unità immobiliari, occorre richiedere una distinta tessera per ciascuna unità denunciandone la relativa destinazione d'uso al fine di calcolare l'effettiva dotazione di sacchi conformi.
2. La carta permette l'accesso ai seguenti servizi:
 - a) il ritiro della dotazione annua di sacchi presso gli sportelli ecologici organizzati dal Comune
 - b) ottenere la sostituzione dei contenitori rotti o usurati per la raccolta differenziata
 - c) prenotare il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti
 - d) accedere al servizio di raccolta su piazza dei rifiuti ingombranti
3. La carta dei rifiuti potrà servire per ottenere gli ulteriori servizi che il Comune vorrà erogare.
4. La tessera viene fornita gratuitamente alla prima fornitura; in caso di smarrimento o deterioramento della stessa potrà essere richiesto un duplicato previo apposito rimborso spese stabilito con determinazione di Giunta Comunale.

Art. 17 - Aree occupate da esercizi pubblici. Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti o simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area

occupata, installando appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni

2. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato come da regolamento.

3. I rifiuti devono essere conferiti nelle modalità concordate con il gestore, eventualmente negli appositi contenitori forniti dal gestore in funzione delle varie tipologie di rifiuto, con eventuali oneri di noleggio a carico degli organizzatori.

4. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

5. Le aree occupate devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, al termine della permanenza.

Art. 18 - Mercati

1. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.

2. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti

b) frazione "organico" e frazione "residua da smaltire", separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale

c) altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

Art. 19 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono prevenire il formarsi, su detti terreni, di impaludamenti e inquinamenti.

2. A tale scopo essi devono:

a) dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione;

b) conservarli costantemente liberi dalla formazione di vegetazione spontanea che possa creare ostacolo o disturbo al transito pedonale e/o alla circolazione veicolare, nonché condizioni pregiudizievoli per la salute o l'igiene pubblica;

c) mantenerli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedessero e l'accumulo diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in loro danno, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

Art. 20 - Sfalci, potatura alberi, siepi, arbusti

1. Ai frontisti è fatto obbligo di mantenere entro il limite della proprietà prospettante le strade i rami di alberi, siepi ed arbusti - posti ad un'altezza inferiore a mt. 5, salvo quanto diversamente stabilito per le aree in zona a tutela ambientale; i rami sporgenti al di sopra di tale altezza potranno essere mantenuti se aventi pregio estetico e se non costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica. Il Conferimento degli scarti potrà avvenire secondo le modalità di cui art. 13 punto 7 del presente Regolamento.

Art. 21 - Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Art. 22 - Disposizioni per proprietari di animali

1. Le persone che conducono animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi e aree a verde in genere, sono tenute ad evitare che gli animali imbrattino i luoghi predetti e, qualora ciò avvenisse, a raccoglierne le deiezioni. A tale scopo è fatto obbligo di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le feci, di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali porta rifiuti.

Art. 23 - Volantinaggio

1. È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 24 - Disposizioni per interventi edilizi e rifiuti speciali inerti

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo. È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli provenienti dai cantieri stessi provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri ed a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 25 - Educazione e informazione alla cittadinanza

1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune - eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi o con il Consorzio - tramite i servizi comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei

cittadini. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

Art. 26 - Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative di cui all'allegato C al presente Regolamento o, qualora non espressamente determinate, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.

Art. 27 – Controlli e accertamenti

1. Le attività di controllo e accertamento in merito alle violazioni al presente regolamento sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Locale che riferiscono al Servizio Igiene Urbana per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale possono a tal proposito, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, effettuare ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e procedere ad ogni altra operazione tecnica che risultasse necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta il gestore, mediante il personale addetto, riscontri la presenza di rifiuti non conformi, per natura, momento di esposizione o modalità di conferimento, a quanto previsto nel presente Regolamento, informerà il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione di "non conformità" sul sacco o sul contenitore e non procederà al ritiro. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativa modalità di conferimento.

4. Al fine di arginare il fenomeno di conferimento in violazione alle norme del presente Regolamento nonché dell'abbandono di rifiuti di ogni genere sul territorio, intendendo potenziare i servizi di vigilanza e controllo, oltre ad ulteriormente informare e sensibilizzare le utenze sulle corrette procedure per la differenziazione dei rifiuti e sulle corrette modalità di conferimento, potrà essere istituita la figura dell'Ispettore Ambientale, i cui compiti e funzioni verranno disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 28 – Normativa di rinvio

1 Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. e dell'art. 4 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.

3. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari o per nuove modalità di effettuazione dei servizi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in accordo con il Consorzio Medio Novarese. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa e le modalità gestionali sopraordinate.

Art. 29 – Norme abrogate

1. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020.

Allegato A

Assimilazione rifiuti speciali non pericolosi agli urbani criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito riportato:

Imballaggi	
<i>Codice C.E.R.</i>	<i>Descrizione</i>
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 07	Imballaggi in vetro
Toner	
<i>Codice C.E.R.</i>	<i>Descrizione</i>
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
Raccolta differenziata	
<i>Codice C.E.R.</i>	<i>Descrizione</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
<i>Codice C.E.R.</i>	<i>Descrizione</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
<i>Codice C.E.R.</i>	<i>Descrizione</i>
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
- e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni.

Allegato B

Assimilazione rifiuti speciali non pericolosi agli urbani criteri quantitativi

In conformità ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 47-14763, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui all'allegato (A) la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:

- a) per i rifiuti di cui all'allegato (A) che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo;
- b) per i rifiuti di cui all'allegato (A) che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferita alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica):

Cat.	Descrizione	Quantità (Kg/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
2	Campeggi, distributori carburanti	4
3	Stabilimenti balneari	3
4	Depositi e magazzini senza vendita diretta	3
5	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	7
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	4
7	Case di cura e riposo	8
8	Uffici, agenzie, studi professionali	6
9	Banche ed istituti di credito	3
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	7
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6
14	Attività industriali con capannoni di produzione	10
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	33
17	Bar, caffè, pasticceria	26
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	13
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	35

Allegato C

Elenco delle violazioni al Regolamento e relative sanzioni comminabili

VIOLAZIONI	SANZIONI	Rif. Art. REGOLAMENTO RSU
Conferimento rifiuti non differenziati secondo le disposizioni del presente Regolamento	da € 100,00 a € 300,00	Art. 10 lettera b)
Esposizione rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e dei giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti	da € 50,00 a € 100,00	Art. 10 lettera c)
Intralciare l'opera degli addetti al servizio	da € 300,00 a € 1.000,00	Art. 10 lettera d)
Conferire nei contenitori per la raccolta materiali accesi o non completamente spenti	da € 100,00 a € 500,00	Art. 10 lettera e)
Conferire materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume e che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e pericolo per i cittadini	da € 50,00 a € 500,00	Art. 10 lettera f)
Imbrattare suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti	da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 10 lettera g)
Conferire rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale	da € 100,00 a € 300,00	Art. 10 lettera h)
Conferimento rifiuti nei cestini pubblici	da € 500,00 a € 1.000,00	Artt. 11 e 12
Conferimento rifiuti in sacchi non conformi	da € 100,00 a € 300,00 oltre al mancato ritiro	Art. 12
Mancata manutenzione terreni non occupati da fabbricati	da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 19
Mancata raccolta deiezioni animali	da € 100,00 a € 500,00	Art. 22
Deposito di inerti da costruzione in zone esterne al cantiere	da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 24